

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

Modifica del 8 aprile 2011

Adottata dal Consiglio federale il 29 giugno 2011

Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera,

visto l'articolo 42 capoverso 2 lettera a della legge federale del 3 ottobre 2003¹
sulla Banca nazionale (LBN),

decreta:

I

Il regolamento di organizzazione del 14 maggio 2004² della Banca nazionale svizzera è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 4

⁴ Ogni membro della Direzione generale ha un supplente. I membri della Direzione generale integrano i supplenti nella direzione dei rispettivi dipartimenti. I supplenti rappresentano i membri della Direzione generale in seno alla Direzione generale e sono responsabili della conduzione del proprio dipartimento.

Art. 4 Ambiti di attività

¹ L'ambito di attività del Dipartimento I comprende: la cooperazione monetaria internazionale, le questioni economiche, nonché le questioni giuridiche e i servizi.

² L'ambito di attività del Dipartimento II comprende: le banconote e monete, le finanze e i rischi, nonché la stabilità finanziaria.

³ L'ambito di attività del Dipartimento III comprende: i mercati finanziari, le operazioni bancarie e l'informatica.

Art. 6 cpv. 1

¹ La revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo dell'attività operativa della BNS. Essa sottostà al Comitato di verifica.

Art. 7, cpv. 1 e 2

¹ Per adempiere ai suoi compiti stabiliti nell'art. 5 LBN, la BNS può costituire succursali e rappresentanze in Svizzera e all'estero.

¹ RS 951.11; RU 2004 1985

² RS 951.131

² La BNS mantiene rappresentanze incaricate di osservare l'andamento dell'economia nelle rispettive regioni e di provvedervi alla trasmissione delle informazioni. I competenti delegati alle relazioni economiche regionali sottostanno al Dipartimento I.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e g

² Il Consiglio di banca:

- c. adotta il preventivo annuale, stabilisce una riserva progettuale per spese impreviste e approva investimenti e spese non iscritti nel preventivo che superano i limiti di tale riserva I nuovi progetti che comportano costi unici di oltre 5 milioni di franchi o costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi devono essergli sottoposti con una richiesta separata. Approva il conteggio degli attingimenti dal preventivo;
- g presenta, a destinazione del Consiglio federale, proposte di nomina dei membri e supplenti della Direzione generale e decide in merito all'assunzione, alla promozione e al licenziamento dei direttori e del capo della revisione interna.

Art. 14 Comitato di nomina

¹ Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di nomina. Il Comitato di nomina consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente.

² Esso elabora proposte di nomina di:

- a. membri del Consiglio di banca, la cui nomina rientra nelle competenze dell'Assemblea generale secondo l'articolo 36 lettera a LBN;
- b. membri e supplenti della Direzione generale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 lettera h LBN.

Art. 22 Compiti

¹ La Direzione generale allargata emana le direttive strategiche per la gestione operativa della BNS.

² La Direzione generale allargata:

- a. adotta le strategie di gestione aziendale della BNS, incluse quelle applicabili in materia di risorse e di pianificazione del personale;
- b. approva il preventivo annuale, la riserva progettuale e il conteggio degli attingimenti dal preventivo, da sottoporre al Consiglio di banca;
- c. decide in merito all'assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri della direzione ad eccezione dei direttori;
- d. scioglie i collaboratori dall'obbligo del segreto di cui all'articolo 49 LBN.

³ La Direzione generale allargata può decidere in qualsiasi momento di trattare direttamente le questioni che, secondo l'articolo 24b, rientrano nelle competenze del Collegio dei supplenti.

Art.23 cpv.1

¹ La Direzione generale allargata si riunisce di norma da quattro a sei volte all'anno. Il presidente o il vicepresidente della Direzione generale ne assume la presidenza.

Art.24 cpv.1

¹ Il presidente della Direzione generale allargata stabilisce l'ordine del giorno, previa consultazione del presidente del Collegio dei supplenti. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all'ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti.

Art. 24b **Compiti**

¹ Il Collegio è responsabile della pianificazione e dell'attuazione delle direttive strategiche per la gestione operativa della Banca nazionale. Esso assicura il coordinamento in tutte le questioni aziendali di importanza interdipartimentale.

² Il Collegio:

- a. prepara i progetti strategici, inclusa la pianificazione del personale e delle altre risorse;
- b. esamina le domande di credito per il preventivo e presenta una proposta per la riserva progettuale;
- c. approva i supplementi al preventivo nei limiti della riserva progettuale. verifica il conteggio degli attingimenti dal preventivo e stila il rendiconto destinato al Consiglio di banca, incluso il rendiconto sulla riserva progettuale;
- d. emana istruzioni e direttive sulla gestione operativa;
- e. decide in merito a questioni operative di importanza interdipartimentale concernenti l'organizzazione, gli immobili, il personale e l'informatica;
- f. stabilisce le esigenze poste al sistema interno di controllo e alla gestione dei rischi operativi;
- g. decide in merito all'assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri dei quadri e conferisce il diritto di firma e la procura;
- h. scioglie i collaboratori che non sono membri della direzione dall'obbligo del segreto di cui all'articolo 49 LBN.

Art. 24c cpv. 2 a 4

² Il Collegio si riunisce di norma due volte al mese. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, previa consultazione dei membri del Collegio.

³ Il verbale delle sedute del Collegio è redatto dal segretario generale supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione.

⁴ Il presidente fa rapporto alla Direzione generale allargata. Le decisioni del Collegio sono discusse in seno alla Direzione generale allargata soltanto su espressa richiesta di un dipartimento.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2011.

8 aprile 2011

Banca nazionale svizzera:

Il presidente del Consiglio di banca, Hansueli Raggenbass

Il vicepresidente, Jean Studer